

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANETTIN, BARTOLOZZI, COSTA, CASSINELLI, CRISTINA, FERRA-
IOLI, PITTALIS, SACCANI JOTTI, SARRO, SISTO**

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricolloca-
mento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e ammini-
strative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e
negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di
astensione e ricusazione dei giudici

Presentata il 10 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente pro-
posta di legge è volta ad apportare alcune
significative e importanti modifiche alla
vigente disciplina delle cause di ineleggibi-
lità e di incompatibilità dei magistrati, allo
scopo di realizzare un assetto normativo
più completo e sistematico, che assicuri
l'effettiva ed efficace applicazione dei prin-
cipi di imparzialità e indipendenza della
magistratura, sui quali si fonda il nostro
sistema costituzionale, e garantisca la li-
bera espressione del diritto di voto degli
elettori contro il rischio di un utilizzo in-
debito, da parte del candidato, della tito-
larità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo
scopo di avvantaggiarsene per fini eletto-
rali.

Si tratta di un tema che è già stato al
centro di un interessante dibattito parla-
mentare avviato nel corso delle ultime le-
gisature e sul quale è intervenuta anche
un'importante risoluzione approvata dal *ple-
num* del Consiglio superiore della magistra-
tura il 21 ottobre 2015, che ha sottolineato
l'assenza di un completo e razionale qua-
dro normativo di riferimento e la necessità
di rafforzare i principi di imparzialità e di
indipendenza della magistratura laddove
essi possano essere compromessi, sia nella
sostanza sia nella valutazione della collet-
tività.

La stessa Associazione nazionale magi-
strati, con una recentissima nota del 24

marzo 2018, ha ribadito l'auspicio di un intervento del legislatore in materia.

Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione affinché la legittima decisione di soggetti appartenenti alle magistrature – non soltanto ordinaria, ma anche amministrativa, contabile, militare e tributaria – di ricoprire incarichi di chiara natura politica, quali sono quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale o comunale, o di rivestire incarichi di governo ai vari livelli non determini una pericolosa commistione tra la magistratura medesima e la classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda comunque immune da possibili condizionamenti politici l'esercizio della funzione giurisdizionale, non solo salvaguardando verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate all'ingresso nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati ex parlamentari la possibilità di tornare a svolgere funzioni giudiziarie senza limitazione alcuna, appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo e di quelli che ricoprono le cariche di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore comunale o (specificamente per le province autonome di Trento e di Bolzano) di consigliere o assessore provinciale, impone un

tempestivo e necessario intervento legislativo.

A questi principi si ispira la presente proposta di legge, che apporta numerose innovazioni alla disciplina vigente, raccogliendo le fila del dibattito da tempo avviato e recuperando, in particolare, l'approfondito lavoro parlamentare svolto nel corso della ultima legislatura, anche su iniziativa dello stesso proponente.

La presente proposta di legge infatti ricalca il testo approvato dal Senato della Repubblica, a larghissima maggioranza, nella seduta dell'11 marzo 2014.

Con particolare riferimento alla candidabilità dei magistrati nelle competizioni elettorali, il progetto di legge interviene sulla materia attualmente disciplinata dall'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, norma applicabile anche per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, stabilendo che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale ha sede l'ufficio giudiziario nel quale a qualsiasi titolo hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede l'obbligo del collocamento in aspettativa per i magistrati che ricoprono incarichi di governo a qualsiasi livello.

L'articolo 3 introduce l'obbligo di una dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità da parte dei magistrati che intendono candidarsi.

L'articolo 4 disciplina lo *status* dei magistrati durante il mandato o l'incarico di governo.

L'articolo 5 disciplina invece il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti, prevedendo che essi, nei cinque anni successivi alle elezioni, non possano esercitare le loro funzioni in un ufficio giudiziario avente competenza, in tutto o in

parte, sul territorio della regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

L'articolo 6 disciplina il ricollocamento dei magistrati già eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

L'articolo 7 dispone circa il ricollocamento dei magistrati che hanno esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Con il medesimo articolo, la disciplina in materia di ricollocamento dei magistrati già eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati è estesa anche ai magistrati che hanno esercitato incarichi di capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei sindaci delle città metropolitane, nonché ai magistrati che hanno esercitato l'incarico di presidente o di componente di autorità o commissioni di vigilanza per nomina del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali. Tali incarichi, come è noto e riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, hanno infatti natura chiaramente politica e sono attribuiti a soggetti individuati *intuitu personae*, vale a dire con una modalità che mira a rafforzare la coesione tra l'organo politico e gli organi di

vertice dell'apparato amministrativo; non a caso queste figure, proprio per la loro funzione di raccordo, sono soggette al cosiddetto *spoils system* (si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 104 del 2007).

L'articolo 8 rimette a regolamenti governativi la determinazione delle disposizioni riguardanti la ricostruzione della carriera dei magistrati che, cessata l'attività politica o di governo, optino per l'inquadramento in un ruolo autonomo dell'avvocatura dello Stato o del Ministero della giustizia.

L'articolo 9 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali.

L'articolo 10 stabilisce la normativa applicabile ai magistrati onorari.

L'articolo 11 prevede la disciplina transitoria applicabile ai magistrati attualmente in carica.

L'articolo 12 modifica la disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Gli articoli 13 e 14 introducono sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari nei casi di accettazione della candidatura a cariche pubbliche rappresentative o di assunzione di incarichi di governo in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 15 contiene disposizioni di coordinamento normativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, anche se collocati fuori del ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alla carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della provincia in cui è compreso il comune. I medesimi soggetti non possono altresì assumere l'incarico di assessore regionale o di assessore provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, se, nei cinque anni precedenti la data di assunzione dell'incarico, hanno

prestato servizio presso sedi e uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, rispettivamente sul territorio della regione o della provincia autonoma.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai magistrati che per l'intero periodo ivi indicato abbiano prestato servizio presso gli organi delle giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono comunque candidabili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli di cui al comma 2, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Nei casi di scioglimento anticipato delle Camere ovvero di elezioni suppletive e di scioglimento anticipato del consiglio regionale, comunale, metropolitano o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 non si applicano qualora il magistrato abbia cessato di appartenere al rispettivo ordine giudiziario da almeno due anni.

ART. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo statali, regionali e locali).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore o sottosegretario regionale, presidente o assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

ART. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o per l'elezione, a suffragio universale, agli organi degli enti territoriali, quando il candidato sia un magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare o tributario, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui alla presente legge è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio competente per l'esecuzione degli accertamenti previsti al medesimo fine dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

ART. 4.

(Status dei magistrati nel corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo).

1. Il collocamento in aspettativa è obbligatorio per l'intero periodo di svolgimento del mandato elettivo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale da parte del magistrato. Esso comporta il collocamento fuori ruolo, con gli effetti previsti dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari candidati e

non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale o della Corte militare d'appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza;

b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)* o presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati presso i corrispondenti collegi giudicanti.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di presidente o di consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio del distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione, della provincia autonoma o del comune per il quale hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano con riferimento al territorio della città metropolitana.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del presente articolo è disposto nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni.

5. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del presente articolo non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

ART. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione dal mandato parlamentare, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione dal mandato parlamentare, qualora non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo. Essi non possono comunque esercitare neppure successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui al precedente periodo o presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale dell'ufficio di provenienza per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo

quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

3. L'opzione di cui al comma 2 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

ART. 7.

(Ricollocamento dei magistrati che hanno esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale).

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato nonché ai magistrati eletti alla carica di presidente delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

2. Ai magistrati nominati assessore o sottosegretario regionale, assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale, all'atto

della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

3. Ai magistrati che hanno esercitato incarichi di capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei sindaci delle città metropolitane, nonché ai magistrati che hanno esercitato l'incarico di presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza per nomina del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

ART. 8.

(Ricollocamento nell'Avvocatura dello Stato e presso il Ministero della giustizia e ricostruzione della carriera).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *b*), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera *b*), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e la conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *c*), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera *c*), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento nonché le funzioni cui esso è fina-

lizzato, prevedendo prioritariamente la destinazione a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

ART. 9.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti alla carica di consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale ovvero di sindaco o di consigliere metropolitano, alla cessazione dal mandato, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

2. I magistrati di cui al comma 1, per i cinque anni successivi alla cessazione dal mandato, non possono prestare servizio nel distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione nel cui ambito hanno svolto il mandato.

ART. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di sindaco o consigliere metropolitano, se eletti a suffragio universale, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo,

sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore o sottosegretario regionale, di assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o di assessore comunale, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni né essere assegnati ad alcun titolo a un ufficio giudiziario appartenente al distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero al distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati, a qualsiasi titolo, alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

ART. 11.

(Disciplina transitoria).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo;

b) inquadramento nel ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

2. L'opzione di cui al comma 1 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 7, comma 2, e 9, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale ».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo la parola: «*g*)» sono aggiunte le seguenti: «*e g-bis*)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«*5-bis*) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità di anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari).

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma *2-bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.

ART. 15.

(Abrogazioni e coordinamento normativo).

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 8 del testo unico delle leggi delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

b) il numero 6) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 60, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « 6), » è soppressa.



18PDL0016090